



SANTONICOLA CIRO
AVVOCATO
07.08.2019 10:51:45
UTC

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO-ROMA

Ricorso ex art. 40 C.P.A.

Nell'interesse dei sig.ri:

1. AURICCHIO RACHELE nata a Ottaviano il 18/01/1969 - C.F. RCCRHL69A58G190V - residente in Terzigno al Corso Leonardo Da Vinci, 163;
2. CARBONE GRAZIA nata a Poggiomarino il 28/08/1968 - C.F. CRBGRZ68M68G762F - residente in Boscoreale alla Via Passanti Flocco, 289;
3. COMPAGNONE GIUDITTA nata a Ottaviano il 05/06/1976 - C. F. CMPGTT76H45G190C - residente in Ottaviano alla Via Silenzio, n. 54;
4. DI MARTINO ANNA nata a Castellammare Di Stabia il 02/03/1980 - C.F. DMRNNA80C42C129O - residente in Castellammare Di Stabia alla Via Regina Margherita, 158;
5. ESPOSITO MARIAGRAZIA nata a Vico Equense il 02/07/1983 - C.F. SPSMGR83L42L845J - residente in Vico Equense alla Via Le Pietre, 42;
6. FERRILLO ANGELA nata a Calvizzano il 12/03/1971 - C.F. FRRNGL71C52B452A - residente in Marano Di Napoli alla Via Marano San Rocco, 226;
7. GARGIULO GEMMA nata a Sarno il 23/11/1986 – C. F. GRGGMM86S63I438Q – residente in S. Maria La Carità alla Via Bardascini, 186;
8. GRIECO CLAUDIA nata a Mugnano Di Napoli il 29/01/1975 – C. F. GRCCLD75A69F799S – residente in Nocera Inferiore alla Via Eugenio Siciliano, 2;
9. IMPERATO ANNALISA nata a Vico Equense il 18/07/1983 - C.F. MPRNLS83L58L845R - residente in Vico Equense alla Via San Francesco, 41;
10. MALAFRONTA ANGELA nata a Vico Equense il 12/07/1990 - C.F. MLFNGL90L52L845H - residente in Gragnano alla Via Castellammare, 168;
11. MALAFRONTA PASQUALE nato a Castellammare Di Stabia il 08/02/1973 - C.F. MLFPQL73B08C129I - residente in Scafati alla Via Della Resistenza, Trav. Padre Pio, 16;

12. PADUANO CONCETTA nata a Torre Del Greco il 29/01/1972 - C.F. PDNCCT72A69N259L - residente in Trecase alla Via I Traversa Apitaffio, 21;
13. PINTO ANNA nata a Torre Annunziata il 22/03/1972 - C.F. PNTNNA72C62L245B - residente in Torre Annunziata alla Via Maresca, 42;
14. SEVERINO ANNA nata a Pompei il 11/01/1986 - C.F. SVRNNA86A51G813I – residente in Pompei alla Via Mons. Luigi Di Liegro, 2;
15. SILVESTRINI ANGELO nato a Castellammare di Stabia il 01/08/1969 - C.F. SLVNGL69M01C129J - residente in Scafati alla Via Martiri D'Ungheria, 168;
16. SOMMA EMILIANA nata a Nocera Inferiore il 25/06/1985 - C.F. SMMMLN85H65F912H - residente in Pagani alla Via Trento, 76;
17. SORRENTINO SILVANA nata a Portici il 09/11/1964 - C.F. SRRSVN64S49G902K - residente in Portici alla Via Libertà, 67;
18. VITIELLO ANGELA MARIA nata a Torre Del Greco il 18/04/1989 - C.F. VTLNLM89D58L259H - residente in Torre Del Greco al Viale Castelluccio, 26/A;
19. APREA ALFONSO nato a Ercolano il 18/12/1976 - C.F. PRALNS76T18H243U - residente in San Sebastiano Al Vesuvio alla Via G. Leopardi, 2;
20. APREA VALERIA nata a Torre Del Greco il 21/12/1984 - C.F. PRAVLR84T61L259S - residente in Portici alla Via Liberta' Iv Trav. A Dx, 19;
21. BUONAURIO LEDA nata a Napoli il 02/05/1984 - C.F. BNRLDE84E42F839C - residente in Mugnano Di Napoli alla Via Rossetti, 57;
22. CAVALIERE CLOTILDE nata a Napoli il 19/04/1967 - C.F. CVLCTL67D59F839E - residente in San Giorgio A Cremano alla Via L. Giordano, 38;
23. COSTABILE PAOLA nata a Napoli il 12/06/1969 - C.F. CSTPLA69H52F839Z - residente in Portici alla Via Liberta' Iv Trav. A Dx, 4;
24. DE BLASIO ALBERTO nato a Napoli il 26/02/1975 - C.F. DBLLRT75B26F839H - residente in Napoli alla Via L. Caldieri, 147;
25. ERMENEGILDO DANIELA nata a Torre Del Greco il 16/08/1979 - C.F. RMNDNL79M56L259Y - residente in Napoli alla Via S. Giovanni A Mare, 28;
26. FERRARA FEDERICA nata a Napoli il 12/08/1987 - C.F. FRRFRC87M52F839Z - residente in Napoli alla Via Arenella, 81;
27. PIROZZI ETTORE nato a Napoli il 23/07/1976 - C.F. PRZTTR76L23F839V - residente in Casandrino alla Via A. Campofreda, 47;
28. ZINCARELLI VALENTINA nata a Napoli il 27/03/1981 - C.F. ZNCVNT81C67F839P - residente in Milano alla Via D. Cirillo, 12;
29. APICELLA ANNA---PCLNNA81M58F912G
30. BALSANO GIUSEPPE ANTONIO---BLSGPP80L12A089C

31. BARILE REGINA MARIA INCORONATA---BRLRNM89E42D643P
32. CAMORANI FLAVIA---CMRFLV82M65F839F
33. CASTALDO ANNA---CSTNNA60B55L245G
34. DE ANGELIS GIUSEPPINA---DNGGPP66C44A783A
35. DECENTE SONIA---DCNSNO77C58A708R
36. DE FALCO DARIO---DFLDRA65P09L245A
37. DE ROSA LUIGI---DRSLGU75C21F839D
38. FORTUNATO ANGELA---FRTNGL70A60E038F
39. FRUNZIO GIULIA---FRNGLI82T60G813N
40. FUSCO LUCIA---FSCLCU72E69A064N
41. PETRELLA UMBERTO---PTRMRT86M01H834U
42. RAPACCIUOLO MARIA MADDALENA---RPCMMD72L58L245L
43. RUGGIERO ANNA---RGGNNA90P53G813B
44. SALVATORE CESIDIO---SLVCSD81S28F839U
45. SAMMARCO MARIO---SMMMRA67B23L245W
46. TOMASONE LUCA---TMSLCU87L09O972F

rapp.ti e difesi, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti **Ciro Santonicola**, C.F. **SNT CRI 84L12 C129L** ed **Aldo Esposito**, C.F. **SPSLDA82M29L845K**, unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Roma alla via Savoia n. 86, presso lo studio dell'Avv.to **Martina Grimaldi** e che dichiarano, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 081/19189944 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

Contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Sicilia, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Lazio, in persona del dirigenti p.t.;

Tutti domiciliati, ex lege, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.

Nonché nei confronti del controinteressato in atti:

- FERRARA ILARIA residente in Frattamaggiore (NA) alla via Silvio Pellico n. 7, cap 80027;

- per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare:

- *Degli elenchi di cui al concorso DSGA 2019 (Direttore dei servizi generali e amministrativi), pubblicati con decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014419.18-06-2019 sul sito dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA (allegato 1), contenenti i nominativi degli ammessi alle successive prove scritte della selezione per l'accesso alle graduatorie regionali di merito, utilizzate annualmente, ai fini dell'assunzione sul profilo di D.S.G.A., **nella parte in cui non contemplano i nominativi dei ricorrenti, esclusi pur avendo conseguito un punteggio ben al di sopra della sufficienza, ai quiz preliminari computer-based;***
- *Degli elenchi di cui al concorso DSGA 2019 (Direttore dei servizi generali e amministrativi), pubblicati con decreto m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0016413.19-06-2019 sul sito dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA (allegato 2), contenenti i nominativi degli ammessi alle successive prove scritte della selezione per l'accesso alle graduatorie regionali di merito, utilizzate annualmente, ai fini dell'assunzione sul profilo di D.S.G.A., **nella parte in cui non contemplano i nominativi dei ricorrenti, esclusi pur avendo conseguito un punteggio ben al di sopra della sufficienza, ai quiz preliminari computer-based;***
- *Degli elenchi di cui al concorso DSGA 2019 (Direttore dei servizi generali e amministrativi), pubblicati con decreto m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0016671.21-06-2019 sul sito dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PUGLIA (allegato 3), contenenti i nominativi degli ammessi alle successive prove scritte della selezione per l'accesso alle graduatorie regionali di merito, utilizzate annualmente, ai fini dell'assunzione sul profilo di D.S.G.A., **nella parte in cui non contemplano i nominativi dei ricorrenti, esclusi pur avendo conseguito un punteggio ben al di sopra della sufficienza, ai quiz preliminari computer-based;***
- *Degli elenchi di cui al concorso DSGA 2019 (Direttore dei servizi generali e amministrativi), pubblicati con decreto m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE.U.0007427.19-06-2019 sul sito dell'UFFICIO*

*SCOLASTICO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA (allegato 4), contenenti i nominativi degli ammessi alle successive prove scritte della selezione per l'accesso alle graduatorie regionali di merito, utilizzate annualmente, ai fini dell'assunzione sul profilo di D.S.G.A., **nella parte in cui non contemplano i nominativi dei ricorrenti, esclusi pur avendo conseguito un punteggio ben al di sopra della sufficienza, ai quiz preliminari computer-based;***

- *Degli elenchi di cui al concorso DSGA 2019 (Direttore dei servizi generali e amministrativi), pubblicati con decreto DDG. n. 368 in data 19-06-2019 sul sito dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO (allegato 5), contenenti i nominativi degli ammessi alle successive prove scritte della selezione per l'accesso alle graduatorie regionali di merito, utilizzate annualmente, ai fini dell'assunzione sul profilo di D.S.G.A., **nella parte in cui non contemplano i nominativi dei ricorrenti, esclusi pur avendo conseguito un punteggio ben al di sopra della sufficienza, ai quiz preliminari computer-based;***
- Delle eventuali comunicazioni di esclusione dal concorso, per mancato superamento della prova preselettiva, ricevute ex art. 12 comma 8 Decreto Dipartimentale M.I.U.R. 2015/18;
- Per quanto di ragione, e quale atto preordinato, seppur non immediatamente lesivo, del **Decreto MIUR N. 863 del 18 Dicembre 2018**, recante disposizioni concernenti il Concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al Profilo Professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
- Del Decreto MIUR N. 864 DEL 18 Dicembre 2018 che autorizza l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento di 2.004 unità del personale profilo D.S.G.A. (area D);
- Analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del **Decreto M.I.U.R. prot. N. A0002015 del 20/12/18**, con il quale il Direttore Generale del Personale Scolastico del MIUR ha pubblicato il Bando del "Concorso Pubblico per esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale Ata";
- Ancora, e per quanto di ragione, **di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti.**

Per l'accertamento e la declaratoria

Del diritto dei Ricorrenti ad essere ammessi, in via cautelare e nel merito, alla prova scritta del detto concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere alle graduatorie regionali di merito, utilizzate, annualmente, per l'assunzione sui profili professionali di D.S.G.A. (area D del personale ATA), presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, istituzioni educative, istituti e scuole speciali statali (inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti), sui posti che, come recita il Bando, si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/2021 .

Conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.

o - O - o

FATTO

Parte ricorrente, in possesso del percorso accademico e degli ulteriori requisiti di partecipazione al Concorso ordinario, per titoli ed esami, D.S.G.A. 2019 (area D del personale ATA), **veniva ammessa alla prova preselettiva**, avendo presentato domanda di partecipazione, nei termini di cui al Bando.

La sottostante tabella sintetizza la posizione soggettiva, con specifico riferimento al titolo accademico di accesso, alla regione di svolgimento dei test preliminari (con numero dei posti messi a concorso), al punteggio riportato, nonché al voto minimo ritenuto valido, a seguito della preselezione, nel singolo territorio, per l'avanzamento concorsuale.

COGNOME	NOME	TITOLO DI ACCESSO	REGIONE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PUNTEGGIO MINIMO PER AMMISSIONE
AURICCHIO	RACHELE	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	81	92
CARBONE	GRAZIA	LAUREA IN SCIENZE SOCIALI E DEL TURISMO - INDIRIZZO SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE	CAMPANIA	89	92
COMPAGNONE	GIUDITTA	LAUREA IN SCIENZE POLITICHE	CAMPANIA	86	92
DI MARTINO	ANNA	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	79	92
ESPOSITO	MARIAGRAZIA	LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE	CAMPANIA	81	92
FERRILLO	ANGELA	LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	83	92
GARGIULO	GEMMA	LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT E CONTROLLO D'AZIENDA	CAMPANIA	90	92
GRIECO	CLAUDIA	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	79	92

IMPERATO	ANNALISA	LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	85	92
MALAFRONT	ANGELA	LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	88	92
MALAFRONT	PASQUALE	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO	CAMPANIA	78	92
PADUANO	CONCETTA	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	79	92
PINTO	ANNA	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	81	92
SEVERINO	ANNA	LAUREA MAGISTRALE SCIENZE DELL'ECONOMIA	CAMPANIA	84	92
SILVESTRINI	ANGELO	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO	CAMPANIA	80	92
SOMMA	EMILIANA	LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	79	92
SORRENTINO	SILVANA	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO	CAMPANIA	77	92
VITIELLO	ANGELA MARIA	LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI	CAMPANIA	82	92

COGNOME	NOME	REGIONE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PUNTEGGIO MINIMO PER AMMISSIONE
APREA	ALFONSO	CAMPANIA	87	92
APREA	VALERIA	CAMPANIA	81	92
BUONAURO	LEDA	CAMPANIA	75	92
CAVALIERE	CLOTILDE	CAMPANIA	87	92
COSTABILE	PAOLA	CAMPANIA	84	92
DE BLASIO	ALBERTO	CAMPANIA	82	92
ERMENEGILDO	DANIELA	CAMPANIA	76	92
FERRARA	FEDERICA	CAMPANIA	88	92
PIROZZI	ETTORE	CAMPANIA	83	92
ZINCARELLI	VALENTINA	CAMPANIA	88	92

COGNOME NOME	TITOLO	REGIONE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PUNTEGGIO MIN. X ESSERE AMMESSI
APICELLA ANNA	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	90	92/100
BALSANO GIUSEPPE ANTONIO	DOTTORE MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE	SICILIA	79	93/100
BARILE REGINA MARIA INCORONATA	LM IN GIURISPRUDENZA LM01	PUGLIA	75	92/100
CAMORANI FLAVIA	LM IN GIURISPRUDENZA CLASSE DI LAUREE SPEC. 22/S	CAMPANIA	82	92/100
CASTALDO ANNA	LM IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	84	92/100
DE ANGELIS GIUSEPPINA	LAUREA IN SCIENZE POLITICHE	CAMPANIA	85	92/100
DECENTE SONIA	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	FRIULIVENEZIA GIULIA	75	78/100
DE FALCO DARIO	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	77	92/100
DE ROSA LUIGI	LAUREA GESTIONE AZIENDALE	CAMPANIA	89	92/100
FORTUNATO ANGELA	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	PUGLIA	91	92/100
FRUNZIO GIULIA	LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLA P.A.	CAMPANIA	83	92/100
FUSCO LUCIA	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO	CAMPANIA	89	92/100
PETRELLA UMBERTO	LM IN ECONOMIA AZIENDALE	CAMPANIA	82	92/100
RAPACCIUOLO MARIA MADDALENA	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO	CAMPANIA	84	92/100
RUGGIERO ANNA	LM IN CONSULENZA E MANAGEMENT AZIENDALE	CAMPANIA	78	92/100
SALVATORE CESIDIO	LAUREA IN GIURISPRUDENZA	CAMPANIA	89	92/100

SAMMARCO MARIO	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO	CAMPANIA	86 92/100
TOMASONE LUCA	LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA	LAZIO	78 83/100

La prova preselettiva, computer-based, prevista dal Decreto Ministeriale 863/18 (art. 3 comma 5 regolamento concorso DSGA), **“qualora, a livello regionale, il numero dei candidati [fosse] stato superiore a quattro volte rispetto al numero dei posti disponibili”**, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del Bando di Concorso, **è stata unica su tutto il territorio nazionale, si è svolta** nei giorni 11, 12 e 13 giugno del 2019 presso le diverse sedi regionali (**nonostante la presenza, secondo un dato statistico nazionale riconosciuto dal M.I.U.R., di appena il 33% dei candidati previsti, pari a 34.196 su 102.583**) e si è tradotta nella somministrazione di 100 quesiti, in 100 minuti, consistenti in domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali una era valida. La valutazione di tali quiz (a risposta multipla) è stata effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

Le materie, oggetto d’esame, vertevano sulle discipline previste per le prove scritte, ex art. 13 Decreto Dipartimentale M.I.U.R. 0002015/18.

Ebbene, gli istanti, pur avendo riportato un punteggio pari (e superiore) a 75/100, dimostrando il possesso di un bagaglio culturale ben al di sopra della sufficienza (corrispondente a 60/100) e ritenuto idoneo in talune Regioni (si veda il caso più eclatante, presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, dove il punteggio, pari a 75 su 100, ha assicurato il superamento dei test!), non sono stati ammessi a sostenere le successive prove scritte, presso il singolo U.S.R. prescelto al momento della partecipazione.

Tanto è avvenuto in ragione di una illegittima clausola del Bando, art. 12 comma 6, della quale s’invoca l’annullamento (già presente all’interno del Decreto MIUR N. 863 del 18 Dicembre 2018 (art. 4 comma 3), che prevedeva l’ammissione alla prova scritta, per ogni procedura regionale, del numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente. Erano altresì ammessi tutti i candidati che avessero conseguito, nella prova preselettiva, un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile.

Da tale “modus procedendi” è derivato che:

- a) *in Campania, il punteggio dell’ultimo ammesso è stato pari a 92 punti;*
- b) *in Emilia-Romagna, il punteggio dell’ultimo ammesso è stato pari a 78 punti;*

- c) *nel Lazio, il punteggio minimo di ammissione corrisponde a 83 punti;*
- d) *in Liguria, è risultato sufficiente maturare 74 punti per essere ammessi agli step successivi;*
- e) *in Sardegna, punteggio minimo 86;*
- f) *in Sicilia, 93 punti;*
- g) *in Toscana, 75 punti.*

Il criterio di valutazione, fondato sulle “soglie fluttuanti”, condizionate dalla diversa affluenza degli aspiranti nei singoli territori, ha ristretto in modo eccessivo la selezione, costituendo un disincentivo allo studio ed alla formazione professionale, in aperta violazione degli artt. 33 e 34 Costituzione.

Nel caso di specie, i concorrenti non aspirano, nell'immediato, ad un posto di lavoro, ma intendono semplicemente proseguire il concorso, per iscriversi, previo superamento delle successive sessioni d'esame (al di là della mera scrematura iniziale attraverso i test) nelle Graduatorie regionali di merito finali, utilizzate, annualmente, ai fini dell'assunzione nel profilo di DSGA.

A questo punto, **gli istanti nemmeno ritengono necessario “invocare l'annullamento della fase preselettiva”,** funzionale a consentire un più ordinato svolgimento dei successivi step d'esame, **ma l'illegittimità di una prova preliminare che, stabilendo “soglie di idoneità variabili”, fondate sulle disponibilità di posti offerte dalle singole regioni, non ha offerto ragionevoli garanzie di superamento per quanti abbiano riportato una votazione ben al di sopra della sufficienza (e, quindi, *un punteggio più alto rispetto a quello maturato da altri concorrenti che hanno superato i quiz in altre regioni*), mancando, tra l'altro, quale parametro, una graduatoria unica nazionale, per lo scorrimento dei vincitori della preselettiva.**

In sostanza, è stata impedita la partecipazione al concorso, ai candidati ricorrenti, solo per “fattori casuali ed aleatori”, legati al numero di posti disponibili nella singola Regione e al numero di competitori regionali, fattori non ponderabili ex ante.

MOTIVI DI DIRITTO

ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 1, DEL

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 240/2010.

Il Decreto MIUR N. 863 del 18 Dicembre 2018 (ed atti autorizzativi correlati) è illegittimo nella parte in cui non istituisce una graduatoria nazionale (anche in presenza di aspiranti con punteggi più bassi ed ammessi altrove), o, comunque, nelle ipotesi, come nella specie, di una clamorosa diserzione della prova preselettiva, dove a fronte dei 103 mila candidati della vigilia (iscritti alla preselezione concorsuale) solo 33-34 mila aspiranti hanno effettivamente sostenuto l'esame.

L'eliminazione della "soglia 60", senza l'attivazione di una graduatoria nazionale, ha aggravato e non eliminato le distorsioni: facendo permanere il numero degli ammessi "pari al triplo rispetto ai posti banditi" (e computando, tale quota, rispetto ai soli posti banditi a livello regionale), il M.I.U.R. ha aggravato le potenziali disparità tra i vari partecipanti eliminando, in radice, per i soggetti comunque meritevoli (in quanto detentori del punteggio ben superiore alla sufficienza), ogni possibilità di puntare all'idoneità finale.

Prendendo in prestito il principio ispiratore della riforma d'accesso ai corsi universitari a numero programmato, *mutatis mutandis*, certamente adattabile alla fattispecie in esame, *con riferimento alla illegittimità delle "graduatorie locali"*, appare certamente paradossale quel metodo di reclutamento dei pretendenti che, seppur obbligati a cimentarsi sulla prova preselettiva, con soglie a strutturazione analoga per tutte le regioni, risultano concorrere, per una sola delle sedi regionali disponibili, giacché *il singolo Ufficio Scolastico provvede a stilare la propria graduatoria, sulla base dei risultati conseguiti dai propri candidati*, senza possibilità di redistribuzione dei posti.

Così come statuito dal Consiglio di Stato, in relazione alla tematica del c.d. numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari, ***"l'ammissione al corso di laurea non dipende, in definitiva, dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori, legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e, per converso, in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande"*** (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

*"Va poi evidenziato che, svolgendosi le prove uniche nazionali negli stessi giorni presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, **per una sola graduatoria (one shot)**, con l'effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo. Questo è del tutto contrario alla*

logica del concorso unico nazionale. In tal modo, non solo si lede l'eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall'art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, Carta europea dei diritti dell'uomo protocollo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (a tenore del quale "il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno", nonché, limitatamente alle materie di competenza dell'Unione europea, dall'art. 14 della Carta di Nizza, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ledendosi anche il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione dell'aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)".

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia regionale, ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio sulla base di un criterio meritocratico. *"Non si tratta, poi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi, negli stessi giorni, in tutte le regioni italiane, non può che residuare l'unica opzione della graduatoria unica [nazionale], e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi variabili".*

Basti pensare che, se ci fosse la graduatoria nazionale, non si sarebbero registrati esiti regionali come in Liguria, dove per essere ammessi alla prova scritta D.S.G.A. è risultato sufficiente un punteggio pari ad appena 74/100, laddove per altri aspiranti, nella Regione Sicilia, ai fini del prosieguo del concorso, non è bastato aver riportato 92 punti su 100!

La scelta del MIUR di non consentire una graduatoria unica a livello nazionale si pone, quindi, in contrasto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza anche con riguardo all'art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l'effetto dell'art. 117, comma 1, Cost. (violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi internazionali).

Dispone la citata previsione della CEDU che *"No person shall be denied the right to education"* (il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno). Secondo l'interpretazione data dalla Corte le restrizioni devono perseguire uno *"scopo legittimo"*; non esiste un catalogo chiuso e predefinito di *"scopi legittimi"*, tuttavia le limitazioni, ad avviso della Corte, sono compatibili con l'art. 2, par. 1 citato, solo se c'è una

ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ; VIOLAZIONE DELL'ART. 33 COST.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI
POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E
CONTRADDITTORIETÀ.

Parte ricorrente si duole di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova di concorso, tanto elevata (come dimostra il fatto che altrove si è ottenuto l'accesso anche con punti 74/100) da costituire non tanto *“l'assicurazione del “minimum” di capacità e meritevolezza dei candidati”* (v. ordinanza TAR Lazio, III bis, dell'11 novembre 2011, n. 4204, sulla soglia minima imposta di 20 punti), quanto piuttosto un ostacolo, e quindi un disincentivo, all'esercizio del diritto allo studio ed alla formazione professionale.

Gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono i principi fondamentali relativi all'istruzione con riferimento, il primo, all'organizzazione scolastica; il secondo, ai diritti di accedervi e di usufruire delle prestazioni che essa è chiamata a fornire. Secondo la Costituzione, l'ordinamento della pubblica istruzione è dunque unitario, ma l'unità è assicurata, per il sistema scolastico, da *“norme generali”* dettate dalla Repubblica. La necessità di leggi dello Stato, quali limiti dell'autonomia ordinamentale regionale, vale pertanto sia per l'aspetto organizzativo, sia, a maggior ragione, per l'aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni. La conclusione cui così si perviene, attraverso la specifica interpretazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione è, del resto, confermata e avvalorata dai *“principi generali informatori dell'ordinamento democratico, secondo i quali ogni specie di limite, imposto ai diritti dei cittadini, abbisogna del consenso dell'organo che trae da costoro la propria diretta investitura”* e dall'esigenza che *“la valutazione, relativa alla convenienza dell'imposizione di uno o di altro limite, sia effettuata avendo presente il quadro complessivo degli interventi statali nell'economia, inserendolo armonicamente in esso, e pertanto debba competere al Parlamento, quale organo da cui emana l'indirizzo politico generale dello Stato”* (C. Cost. n. 4/1962).

Queste proposizioni valgono, a maggior ragione, nel caso ora in discussione, dove **l'organizzazione “su base regionale” di un concorso nazionale**, da una parte, coinvolge i diritti costituzionali della persona umana, come il diritto alla propria formazione culturale (art. 2 della Costituzione) e quello alle proprie scelte professionali (art. 4 della Costituzione), a sua volta mezzo essenziale di sviluppo della personalità (sentenza n. 61 del 1965) e, dall'altra parte, implica decisioni pubbliche d'insieme, inerenti alla determinazione delle risorse necessarie per il funzionamento delle istituzioni, che influisce sulle prestazioni da esse erogabili (C. Cost., 27 novembre 1998, n. 383).

Ebbene, la soglia “*pari al triplo dei posti disponibili per gli accessi*” è stata fissata, a livello nazionale, dal Decreto MIUR N. 863 del 18 Dicembre 2018 (art. 4 comma 3). Ci troviamo innanzi ad una prova *one shot*, che si è svolta in tutte le sedi regionali, nelle medesime date, corretta, a livello locale, attraverso procedimenti informatizzati/automatizzati. In altre parole: **ogni regione ha la sua prova, ma non si applica, per tutti, una medesima soglia.**

Si è assistito, dunque, al fenomeno in base al quale, vi sono state regioni dove, anche in virtù della maggiore affluenza, la soglia “del numero di candidati *pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso*” ha dato vita ad un punteggio di ammissione parimenti elevato a differenza di altri territori dove, con minore partecipazione, il voto di superamento dei test poteva essere minore.

Si deduce circa l'irragionevolezza ed illegittimità di una “soglia unica nazionale applicata a situazioni differenziate”.

Potendosi, in particolare, discutere e valutare la ragionevolezza della stessa ove, per tutti i contendenti, il numero dei partecipanti, nella singola regione, fosse stato identico, *e non quando, come nella specie, Tizio, nel sostenere il concorso D.S.G.A. 2019 in Toscana (punteggio di superamento test pari a 75 su 100) sia stato più fortunato rispetto a Caio, avendo quest'ultimo partecipato in Campania (limite di superamento pari a 92/100).*

ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DPR 487 DEL 1994, NELLA PARTE IN CUI IL REGOLAMENTO (E CORRELATO BANDO) DEL CONCORSO D.S.G.A. 2019 NON AMMETTE IL SUPERAMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA PER QUANTI, COME I RICORRENTI, ABBIANO CONSEGUITO UN PUNTEGGIO PARI AD ALMENO 70/100, CORRISPONDENTE ALLA SOGLIA 21/30.

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, meglio noto come regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, sancisce, all'art. 7 comma 1 lettera A, come: I concorsi, per esami, sui profili professionali corrispondenti alla qualifica degli interessati, consistano in almeno due prove scritte (una delle quali può essere a contenuto teorico pratico) ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. *I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna*

prova scritta, una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie, oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso, e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Non si comprendono le ragioni sottese alla mancata possibilità di ottenere l'ammissione, alla successiva valutazione scritta, per tutti i candidati che, come gli istanti, abbiano conseguito un punteggio minimo, pari, a 70/100 (corrispondente alla soglia 21/30).

Sul punto, si riporta il contenuto del D.M. N. 948 del 01 Dicembre 2016, sebbene riferito alla disciplina della differente procedura concorsuale nazionale, organizzata su base territoriale, denominata accesso all'insegnamento sul SOSTEGNO-T.F.A. TERZO CICLO: la normativa Ministeriale allora vigente, diversamente da quanto sancito nel Decreto Dipartimentale 2015/18, **pur rimettendo alle singole Università (che corrispondono, in termini di paragone con il Concorso D.S.G.A., ai singoli Uffici Scolastici Regionali) l'aspetto organizzativo, prevedeva, quale criterio di superamento del test preliminare, il conseguimento di una votazione pari ad almeno 21/30, corrispondente a 70/100.**

Possiamo certamente affermare che, in quel caso, la modalità per individuare la soglia di superamento era maggiormente improntata alla meritocrazia e al non restringere, eccessivamente, la selezione vera e propria, tipica delle fasi di esame successive.

Diversamente, nell'attuale procedura concorsuale, **l'irragionevole criterio di valutazione** previsto (superamento della prova preselettiva subordinato al rientrare "nel numero di candidati pari a tre volte" rispetto ai posti disponibili nella singola regione) **impedisce una selezione di qualità, se rapportata a quella prevista per le successive prove scritte ed orali, laddove, ai sensi del comma 4 art. 13 e comma 4 art. 14 Decreto Dipartimentale 2015/18 (Bando Concorso D.S.G.A. 2019) "sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in ciascuna delle prove scritte, una votazione non inferiore a 21/30 (scaturita dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove) e la prova orale si intende superata se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a 21/30".**

VIOLAZIONE DI LEGGE, MANIFESTATA DALLA MANCATA INDAGINE ANALITICA, REGIONE PER REGIONE, SUL NUMERO EFFETTIVO DEI PARTECIPANTI ALLA PRESELEZIONE CONCORSUALE. IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 5 DEL D.M. 863/18 (REGOLAMENTO CONCORSO D.S.G.A. 2019) I TEST DI PRESELEZIONE ANDAVANO

SOMMINISTRATI QUALORA, A LIVELLO LOCALE, IL NUMERO DEI CANDIDATI PARTECIPANTI FOSSE STATO SUPERIORE A QUATTRO VOLTE RISPETTO AL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI. POSSIBILE ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA DI ACCESSO.

Come anticipato tra le ragioni di fatto, la prova preselettiva unica su tutto il territorio nazionale, *computer-based*, prevista dal Decreto Ministeriale 863/18 (art. 3 comma 5 regolamento concorso DSGA), “qualora, a livello regionale, il numero dei candidati [fosse] stato superiore a quattro volte rispetto al numero dei posti disponibili” (ai sensi dell’art. 12 comma 1 del Bando di Concorso), **si è svolta** nei giorni 11, 12 e 13 giugno del 2019, presso le diverse sedi regionali, **nonostante la presenza, secondo un dato statistico nazionale riconosciuto dal M.I.U.R. ed allegato al presente atto, di appena il 33% dei candidati previsti, pari a 34.196 su 102.583.**

Posto che gli odierni assistiti hanno riportato un punteggio superiore alla sufficienza, pari ad almeno 70/100, considerato che, in talune Regioni, gli istanti, nemmeno avrebbero dovuto sottoporsi alla preselezione, in ragione della diserzione dei numerosi aspiranti, si ritiene legittimo domandare l’annullamento dell’elevata ristrettezza della soglia di superamento, anche ai fini della tutela dell’interesse pubblico alla disponibilità di funzionari tecnico contabili qualificati, all’interno delle istituzioni scolastiche.

I ricorrenti lamentano, in quest'ottica, anche il danno da perdita di chances: l'impossibilità di concorrere, meritocraticamente, per l'ammissione alle graduatorie di merito (ammessi- fase preselettiva) del concorso D.S.G.A. 2019, ha determinato una lesione morale per frustrazione dell’aspettativa di partecipazione ad una procedura di reclutamento, coinvolgendo posizioni comunque attinenti al diritto di lavoro ed alla piena esplicazione della persona (in pubbliche procedure concorsuali), implicando quindi valori di rilievo costituzionale.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE.

Il *fumus* è nei motivi di ricorso, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, si evidenzia che il pregiudizio patito dal ricorrente è *in re ipsa*, tenuto conto degli effetti escludenti dei provvedimenti impugnati.

In assenza di detta pronuncia, il docente subirebbe un pregiudizio irreparabile, precludendosi la possibilità di accedere, in tempo utile, al prosieguo della procedura concorsuale.

Tra l'altro, *le successive fasi d'esame si svolgeranno sicuramente in autunno, visto che, secondo quanto indicato nell'art. 12 del Decreto Dipartimentale prot. N. 2015 20 Dicembre 2018, con Avviso da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale Concorsi ed Esami, sul sito internet del Ministero e su quelli dei singoli Uffici Scolastici Regionali, saranno rese note, in data 20 settembre 2019, le modalità, il luogo, la data e l'ora di svolgimento delle prove scritte*, normate dall'art. 13 del Bando Concorsuale. Tanto anche al fine di garantire le assunzioni, a tempo indeterminato, a partire dal 01 settembre 2020 (si allega, a supporto, documento emesso dal Direttore Generale dell'U.S.R. Campania prot. 14419 del 18 giugno 2019).

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Autorevole Giudicante, previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento, *in parte qua*, dei provvedimenti in epigrafe e, tra questi, *in via principale, il diniego di ammissione alla seconda prova utile per accedere alle graduatorie regionali di merito del Concorso D.S.G.A.*, e, solo in via subordinata, di tutti gli atti del concorso impugnati, solo per quanto di interesse, **voglia, in via cautelare e nel merito:**

-annullare i provvedimenti in epigrafe, nelle parti in cui non consentono, ai ricorrenti, l'ammissione alla seconda prova utile per accedere alle graduatorie regionali di merito, utilizzate, annualmente, ai fini dell'assunzione sui profili professionali di D.S.G.A. (area D del personale ATA), presso gli istituti e scuole d'istruzione primaria e secondaria, istituzioni educative, istituti e scuole speciali statali (inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti), **sui posti che, come recita il Bando, si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/2021;**

-conseguentemente, **condannare le Amministrazioni resistenti**, ciascuna per quanto di propria competenza, **a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive;**

- **in via gradata**, solo ove non risulti praticabile il risarcimento, anche inteso in forma specifica, dell'ammissione di parte ricorrente alla seconda prova utile per accedere alla prova scritta del concorso D.S.G.A. 2019 cui si aspira, **voglia condannare le Amministrazioni intime, ciascuno per le proprie competenze, al risarcimento di tutti i danni cagionati.**

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato.

I ricorrenti si riservano, altresì, di proporre motivi aggiunti al ricorso a seguito delle eventuali controdeduzioni e del deposito da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso, in materia di pubblico impiego, è indeterminabile.

Si rappresenta come la produzione documentale sarà oggetto di separato indice.

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia-Roma, lì 06.08.2019

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE
EVENTUALMENTE PRODOTTE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Castellammare di Stabia-Roma, lì 06.08.2019

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

ISTANZA PER I PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti legali

RITENUTO CHE, nella vicenda giudiziaria in esame, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm.:

- è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ex art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- ricorrono, nella specie, i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione terza bis Tar Lazio su casi analoghi (ordinanza 836/2019);

FANNO ISTANZA

all'autorevole Collegio Giudicante, affinché valuti l'opportunità di **autorizzare la notificazione del ricorso in epigrafe "per pubblici proclami"**, mediante pubblicazione di un avviso, sul sito web istituzionale del MIUR, dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati ed un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugunate;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7) il testo integrale del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti.

Castellammare di Stabia – Roma, 06.08.2019

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

STUDIO LEGALE
Avv. Ciro Santonicola
Avv. Aldo Esposito
Via Amato 7 – 80053 Castellammare di Stabia
tel.– fax 08119189944
Pec. ciro.santonicola@ordineavvocatita.it